

Comune di Santa Maria di Sala
Provincia di Venezia

Tel. 041/486788

Fax. 041/487379

P. IVA 00625620273

Allegato alla del. C.C. n. 39 del 03.06.1998

REGOLAMENTO PER LA NOMINA E L'ATTIVITA'
DEL DIFENSORE CIVICO

Titolo I

ISTITUZIONE

Art. 1. **Istituzione e funzioni.**

- 1.1. Nel Comune di Santa Maria di Sala è istituito l'Ufficio del difensore civico, come previsto dall'art. 10 del vigente Statuto Comunale.
- 1.2. Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
- 1.3. Il difensore civico opera al fine di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione comunale ed interviene nei casi di disfunzioni o di abusi della pubblica amministrazione nonché a tutela di interessi diffusi.
- 1.4. Al difensore civico sono attribuite, inoltre, funzioni di controllo sulle deliberazioni comunali, ai sensi della Legge 127/'97.

Art. 2. **Sede.**

L'Ufficio del difensore civico ha sede presso il palazzo municipale ed il titolare può avvalersi di un apposito ufficio per l'espletamento della sua attività.

Art. 3. **Requisiti.**

Il titolare dell'Ufficio di difensore civico deve essere cittadino italiano, possedere un diploma di laurea con adeguata e provata competenza giuridico-amministrativa e notoria stima pubblica; deve presentare i requisiti per l'accesso al pubblico impiego e non ricoprire incarichi politici, non deve essere dipendente

della Pubblica Amministrazione e non deve essere sottoposto ad essa in alcun rapporto gerarchico o funzionale.

Art. 4. **Presentazione delle candidature.**

- 4.1. Il Sindaco provvederà alla pubblicazione di un apposito bando contenente i requisiti necessari, le modalità di presentazione delle domande e dei *curricula* e i termini entro cui le domande dovranno pervenire.
- 4.2. Coloro che intendono proporsi per l'incarico di Difensore civico, purchè in possesso dei requisiti prescritti, dovranno presentare apposita domanda, corredata da esauriente *curriculum*, indirizzata al Sindaco del Comune di Santa Maria di Sala.

Art. 5. **Elezione e durata in carica.**

- 5.1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale con maggioranza di due terzi, tra quanti hanno presentato la propria candidatura ai sensi dell'articolo precedente.
- 5.2. E' tenuto a prestare giuramento nelle mani del Sindaco davanti al Consiglio Comunale, dura in carica **per tre anni** dalla data del giuramento **ed è rieleggibile**.
- 5.3. La prestazione del giuramento ha luogo davanti al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione con la formula «Giuro di bene e fedelmente svolgere l'incarico cui sono chiamato nell'interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà e indipendenza».

- 5.4. I poteri del difensore civico sono prorogati fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.
- 5.5. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, il Consiglio Comunale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo difensore civico.
- 5.6. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

pubblici o a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolate con il Comune da contratti d'opera o di amministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune;

- h. i consulenti legali, tecnici o amministrativi che prestano abitualmente la loro opera al Comune o agli enti o imprese o aziende di cui ai punti d) ed f).

- 6.2. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri comunali.

Art. 6. **Incompatibilità.**

- 6.1. Non possono ricoprire l'Ufficio di difensore civico coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e, inoltre:
- i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di comuni o province;
 - il direttore generale, direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere;
 - i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;
 - i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
 - i dipendenti comunali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale;
 - i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi comunali;
 - gli amministratori di enti e imprese

Art. 7. **Revoca.**

- 7.1. Il difensore civico può essere revocato a seguito di motivata mozione solo per gravi violazioni di legge o per accertata inefficienza. La mozione è approvata dal Consiglio comunale con le stesse modalità e la stessa maggioranza prevista per la nomina.
- 7.2. Il difensore civico, qualora lo richieda, è ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio comunale.

Art. 8. **Trattamento economico.**

- 8.1. Il titolare dell'ufficio gode di un'indennità annua stabilita all'atto della nomina e commisurata a quanto previsto per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 8.2. Ha diritto, inoltre, a:
- L. 180.000= lorde indicizzabili per ogni presenza richiesta alle sedute del Consiglio Comunale;
 - L. 180.000= lorde indicizzabili, da corrispondersi per un massimo di due volte al mese, per lo studio delle eventuali pratiche da sottoporre al Consiglio Comunale.

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 9. **Controllo sulle deliberazioni.**

9.1. Il Difensore Civico esercita **un'attività di controllo** sulle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti della L. 127/97.

9.2. Il controllo di cui al comma precedente deve essere effettuato nei limiti delle illegittimità denunciate da 1/5 dei Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata al Difensore Civico, notiziandone il Sindaco, con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino gli appalti e l'affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, nonché assunzioni del personale, piante (*rectius* dotazioni) organiche e relative variazioni.

9.3. Qualora il Difensore Civico non rilevi illegittimità nei provvedimenti sottoposti al controllo, quest'ultimi divengono esecutivi nel termine di 15 giorni dall'invio al Difensore Civico.

9.4. Il Difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita a eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, Il Consiglio Comunale dovrà esaminare il provvedimento entro il termine di 30 giorni dalla contestazione, decorso il quale il provvedimento decade.

9.5. Qualora il Consiglio ritenga di non modificare la deliberazione, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio e diviene esecutiva

Art. 10. **Interventi a tutela del funzionamento dei servizi.**

10.1. Nei casi di disfunzioni della amministrazione comunale, su istanza di cittadini singoli o associati o di formazioni sociali che abbiano una pratica in corso, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione stessa e le aziende da esso dipendenti, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

10.2. Può intervenire altresì d'ufficio ogni qualvolta riscontra casi analoghi a quelli segnalati con istanza.

10.3. Il difensore civico, qualora rilevi, presso qualsiasi altra amministrazione pubblica, disfunzioni, ne riferisce all'amministrazione interessata informandone la Giunta comunale.

10.4. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico diverse da quelle di cui al precedente art. 9.

Art. 11. **Presentazione delle istanze.**

11.1. L'istanza di cui all'articolo precedente è presentata per iscritto od oralmente, nel qual caso viene verbalizzata dall'ufficio.

11.2. Qualora il difensore civico ritenga giustificata l'istanza, chiede al responsabile dell'ufficio interessato notizie sullo stato della pratica e sul termine entro cui si prevede la sua definizione.

11.3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il difensore

civico ne dà segnalazione agli organi competenti per i provvedimenti, anche disciplinari, di competenza.

- 11.4. In ogni caso il difensore civico fornisce motivata risposta alle istanze presentate. Copia della risposta viene trasmessa all'organo esecutivo dell'ente interessato.

Art. 12. Accesso agli atti e agli uffici.

- 12.1. Il difensore civico, per l'adempimento dei suoi compiti, può:
- a. chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento anche tramite collegamento con i sistemi informativi comunali;
 - b. convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni e accedere agli uffici per accertamenti.
- 12.2. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 13. Tutela degli interessi diffusi.

- 13.1. Per la tutela di interessi diffusi nelle materie di competenza comunale, il difensore civico provvede a sentire tutte le parti eventualmente interessate che ne facciano richiesta.
- 13.2. Il difensore civico può indirizzare segnalazioni, sollecitazioni e pareri ai competenti organi del Comune.

Art. 14. Azioni giudiziarie e ricorsi amministrativi.

La proposizione dei ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di proporre istanza al difensore civico.

Art. 15. Rapporti con il Consiglio Comunale.

- 15.1. Il difensore civico può essere ascoltato dalle commissioni consiliari competenti per materia per riferire su aspetti generali della propria attività, o in ordine ad aspetti particolari.
- 15.2. Il difensore civico può fornire chiarimenti alle commissioni consiliari in ordine all'attività svolta.